

**L'Operatore professionale dichiara l'intenzione di svolgere
l'attività indicate dal Reg. (UE) 2016/2031 art. 65
OPERATORE DEL VERDE**

Tipologia di attività

Operatore del verde

L'Operatore professionale dichiara che i tipi di merci di base, famiglie, generi o specie cui appartengono piante e i prodotti vegetali nonché, se del caso, la natura degli altri oggetti interessati dalle sue attività, sono elencati nei seguenti allegati [Reg. (UE) 2016/2031 art. 66.2.e].

C. Condizioni di registrazione e obblighi dell'Operatore professionale

La richiesta di registrazione/aggiornamento della registrazione viene presentata dall'Operatore professionale a norma dell'art.66 del Regolamento UE 2031/2016.

L'operatore Professionale deve essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.).

Con la presente domanda l'Operatore professionale si impegna a rispettare le condizioni per la registrazione contenute nelle normative di riferimento, in particolare:

- essere personalmente disponibile nei confronti del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio (di seguito SFR) o nominare un referente esperto in materia di produzione e salute delle piante;
- presentare annualmente un **aggiornamento** relativo a eventuali modifiche dei dati di registrazione inerenti siti di produzione, tipo di merci o le dichiarazioni di cui al Reg. (UE) 2016/2031, art. 66.2, punti b) ed c). Tale aggiornamento va presentato entro il **30 aprile** di ogni anno per i dati dell'anno precedente.
- presentare una domanda di aggiornamento dei dati anagrafici e di contatto al più tardi entro **30 giorni dalla modifica** di tali dati.
- comunicare immediatamente al SFR la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
- se del caso, adottare immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo in questione. Qualora l'SFR abbia dato disposizioni specifiche in relazione a tali misure, l'operatore professionale agisce secondo tali disposizioni.
- consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
- istituire un sistema o procedure di tracciabilità, ai sensi dell'art.69 del Reg. (UE) 2016/2031, che consentano l'identificazione degli spostamenti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti prodotti/movimentati
- adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per determinare e/o migliorare lo stato sanitario dei vegetali

Gli allegati di seguito elencati sono parte integrante della presente domanda di registrazione:

Allegato 1 Centri aziendali

Il richiedente/La richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di aver reso le suddette dichiarazioni essendo a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 2 bis della LP n. 17/1993 e successive modifiche in caso di dichiarazioni mendaci o incomplete, nonché di quanto disposto dall'art. 76, del DPR n. 445/2000 riguardo alle responsabilità penali. Dichiara inoltre di essere consapevole che in applicazione della succitata legge provinciale saranno eseguiti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.